



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 301 / 2018

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA DEMICED S.R.L. RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI CON IMPIANTO MOBILE DA EFFETTUARSI PRESSO AREA EX BISIOL (AGRIVILLAGE) IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;

- ii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- iv. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- v. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vi. la D.G.R.V. del 29 agosto e 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- vii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 104/2017 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 65328 del 25.07.2017 con cui la ditta Demiced con sede legale in Venezia, via della Fisica 17, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’effettuazione di una campagna di recupero rifiuti con impianto mobile presso area ex bisiol (agrivillage) in comune di Musile di Piave;

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera zb) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 22.08.2017 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Demiced s.r.l.

Dato atto che:

- i. In data 04.09.2017 è stato introdotto lo studio preliminare ambientale presso il comitato VIA integrato con il rappresentante del comune di Musile di Piave ove è localizzato l’intervento;
- ii. con nota prot. n. 87688 del 17.10.2017 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, trasmessa alla società dal SUAP in data 08.11.2017, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 104396 del 11.12.2017;
- iii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- iv. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- v. nell’ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ambientale relativa all’intervento in parola;
- vi. il Comitato VIA nella seduta del 22.01.2018 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 7856 del 02.02.2018;
- vii. con numero di serie n. 01160296440132 del 2017 è stato assolto l’obbligo d’imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopraccitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 65328 del 25.07.2017 e successive integrazioni, relativo all'effettuazione di una campagna di recupero rifiuti presso area Agrivillage a Musile di Piave, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 7856 del 02.02.2018 che fa parte integrante della presente determinazione:
 - a) Come indicato nell'autorizzazione all'esercizio n°3673/2012 i rifiuti pericolosi che saranno caratterizzati con codice CER C.E.R. 17.01.06* "miscugli di miscuglio di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose" non possono essere oggetto di operazione di recupero R5 e pertanto non potranno essere trattati nell'impianto di frantumazione autorizzato per i fini di riutilizzo nel cantiere edile.
 - b) Dovrà essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione la data di inizio della campagna di recupero rifiuti mediante impianto mobile con un anticipo pari a 5 gg, dando indicazione anche delle tempistiche di attuazione della prescrizione al punto j).
 - c) Tutta l'area di cantiere individuata nelle planimetrie delle tavole 1a e 1b, adibita al trattamento dei rifiuti, movimentazione e deposito delle materie in attesa di cessazione di qualifica di rifiuto, dovrà essere dotata di adeguata pavimentazione impermeabile e dotata di confinamento perimetrale, costituito da dossi in plastica di altezza pari a 30 cm.
 - d) Le acque meteoriche ricadenti nell'area di cantiere, adibita al trattamento, movimentazione e deposito delle materie in attesa di cessazione di qualifica di rifiuto, dovranno essere raccolte in una vasca impermeabile di accumulo. Tali liquidi potranno essere utilizzati per le attività di umidificazione mediante sistemi di nebulizzazione dei soli cumuli presenti all'interno dell'area di cantiere, in quanto dotata di pavimentazione impermeabile.
 - e) Entro **30 giorni** dal ricevimento della presente dovrà essere inviata a questa Amministrazione idonea documentazione progettuale di adeguamento alle prescrizioni di cui ai punti c) e d) dell'area di cantiere e della vasca di accumulo delle acque meteoriche in essa ricadenti.
 - f) **Prima** dell'inizio della campagna di recupero rifiuti dovrà essere inviata una dichiarazione, corredata da idonea documentazione fotografica, attestante l'avvenuta esecuzione delle opere di cui ai punti c) e d).
 - g) I cumuli di deposito delle materie in attesa di cessazione di qualifica di rifiuto, in accordo con quanto descritto dagli elaborati progettuali non dovranno avere altezza superiore a 3m.
 - h) Al fine di minimizzare le possibili dispersioni di polveri per azione eolica i cumuli di MPS, di altezza massima 4 m e utilizzati come barriere acustiche, dovranno essere coperti mediante teli LDPE opportunamente zavorrati.
 - i) In rapporto alla previsione di superamento dei limiti acustici previsti durante la fase 1, di durata temporale non maggiore di 20 giorni, dovrà essere richiesta deroga ai limiti di zonizzazione acustica al Comune di Musile di Piave.
 - j) Al fine di confermare i risultati predittivi dello studio acustico svolto, sia effettuata campagna di misurazione della rumorosità da svolgersi **durante la fase 2**, in corrispondenza dei ricettori maggiormente interessati dall'impatto, con verifica dei limiti normativi. I risultati dovranno essere trasmessi **entro 30 giorni** dall'effettuazione delle misurazioni a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV. In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, comunicando a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV le misure da adottare. Per la verifica dell'adeguatezza delle opere di mitigazione poste in essere a seguito del superamento dei limiti dovrà essere eseguita la ripetizione della campagna di monitoraggio, i cui esiti dovranno essere trasmessi alla C.M.Ve.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo all'effettuazione di una campagna di recupero rifiuti presso area ex bisiol Agrivillage in comune di Musile di Piave acquisito agli atti con protocollo n. 65328 del 25.07.2017.

3. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 10.01.2018 Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso, per il tramite del SUAP alla ditta Demiced s.r.l., al Comune di Musile di Piave, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., e al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente